



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Relazione tecnico-finanziaria

Ipotesi di Contratto Integrativo triennio 2026 - 2028

Personale non dirigente

**Ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies e dell'art. 40-bis comma 1
del D. Lgs. 165/2001**

14 luglio 2026

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata del personale non dirigente della Camera di Commercio delle Marche dell'anno 2026 è avvenuta come segue:

- determinazione del Segretario Generale n. 56 del 15/04/2026 con la quale sono state quantificate le risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2026 (€ 1.289.944,32), in attuazione dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, come integrato dall'art. 58 del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23.02.2026, al fine di rispettare i tempi previsti per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, almeno di parte stabile, nonché per la contrattazione dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo, di cui al combinato disposto dell'art. 7, comma 4, lettera a) e dell'art. 8 commi 1 e 4 del CCNL del 23/02/2026;
- deliberazione di Giunta n. 45 del 21/04/2026, con la quale sono state definite le risorse variabili integrative per l'anno 2026 (€ 192.019,27), in attuazione dell'art. 79 commi 2 e 3 del CCNL 16/11/2022 nonché dell'art. 58 comma 2 del nuovo CCNL del 23.02.2026;
- determinazione del Segretario Generale n. 108 dell'8/07/2026, con la quale sono state quantificate le risorse complessive del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2026, pari a € 1.289.944,32, in attuazione dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, come integrato dalle risorse previste dall'art. 58 del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23.02.2026, nei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 nonché nelle disponibilità di bilancio per l'esercizio 2026.

Inoltre, con deliberazione di Giunta n. 22 del 4/03/2026 si è provveduto a ridurre di € 200.000,00 il fondo della dirigenza, con contestuale incremento, da destinare per € 120.000,00 al fondo del personale non dirigente (con prioritaria finalizzazione al welfare integrativo e alle progressioni all'interno delle aree) e per € 80.000,00 alle elevate qualificazioni (retribuzione di posizione e di risultato), nel rispetto del limite al complessivo trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da intendersi come comprensivo della somma delle risorse destinate alle seguenti componenti: personale del comparto, titolari di elevate qualificazioni, personale dirigenziale e lavoro straordinario.

Infine, in data 07/07/2026 è stata sottoscritta dalle parti l'Ipotesi di contratto integrativo del personale camerale non dirigente per il triennio 2026-2028, predisposta ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 23/02/2026 del comparto "Funzioni Locali".

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La presente sezione comprende le seguenti voci di composizione stabile del fondo di finanziamento del salario accessorio:

1) art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022, comprendente le risorse previste dall'art. 67 CCNL 21.5.2018 - comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g):

- comma 1: a decorrere dall'anno 2018, unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
- comma 2 lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- comma 2 lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: l'importo complessivo inserito comprende il riallineamento PEO al 1.3.2018 nonché il differenziale IVC al 1.4.2018, in coerenza con parere ARAN prot. 11894 del 24.5.2018;
- comma 2 lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- comma 2 lettera d): eventuali risorse riassorbite, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- comma 2 lettera e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi degli enti di provenienza, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale;
- comma 2 lettera f): importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di

posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

- comma 2 lettera g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.

2) art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022: importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (poiché tale incremento decorre retroattivamente dal 1/1/2021, le quote riferite agli anni 2021 e 2022 sono variabili ed *una tantum*); al riguardo l'ARAN, con l'orientamento applicativo *CFL n. 173 del 30/11/2022*, ha precisato che, ai fini del calcolo del suddetto incremento, che decorre retroattivamente dal 1.1.2021, è necessario fare riferimento al numero delle persone in servizio, senza tenere conto delle percentuali di *part-time*.

3) art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022: si tratta del c. d. riallineamento delle progressioni economiche orizzontali, ossia dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (riproposizione della voce già prevista dall'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 21.5.2018).

4) art. 79 comma 1-bis del CCNL 16.11.2022: a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023), nella parte stabile del fondo delle risorse decentrate, deve confluire, non solo la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra la categoria B3 e la categoria B1, ma anche la quota dei differenziali tra la categoria D3 e la categoria D1.

5) art. 58 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.1.2024, la parte stabile del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021: tale incremento obbligatorio non rientra nel limite imposto al trattamento accessorio, in quanto miglioramento contrattuale.

6) art. 60 del nuovo CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026, il quale prevede il parziale conglobamento (30%), nello stipendio tabellare, dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, con conseguente riduzione della parte stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in conformità all'orientamento applicativo ARAN del 27/03/2026.

La prima componente di risorse stabili (totale importo unico consolidato) ammonta complessivamente a € **898.277,49**.

ARTICOLO 67, COMMA 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse	
-------------------------	---	--

	decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 (AL NETTO DELLE RIDUZIONI OPERATE IN BASE ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE) 1) Ex Camera di Ancona: IUC 2017 (€ 452,761,97) - riduzioni previste dalla legge 147/2013 (€ 36.127,35) e dalla legge 208/2015 (€ 13.951,00) = € 402.683,62 2) Ex Camera di Pesaro-Urbino: IUC 2017 (€ 245.722,70) - riduzioni previste dalla legge 147/2013 (€ 27.532,94) = € 218.189,76 3) Ex Camera di Macerata: IUC 2017 (€ 311.661,20) - riduzioni previste dalla legge 147/2013 (€ 18.389,00)= € 293.272,20 4) Ex Camera di Ascoli-Piceno: IUC 2017 (€ 259.651,19) - riduzioni previste dalla legge 147/2013 (€ 110.434,57) e dalla legge 208/2015 (€ 9.612,80)= € 139.603,82 5) Ex Camera di Fermo: IUC 2017 (€ 65.499,25)= € 65.499,25	€ 1.119.248,65
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" 1) Ex Camera di Ancona: € 62.761,31 2) Ex Camera di Pesaro-Urbino: € 65.628,78	

	3) Ex Camera di Macerata: € 54.521,25 4) Ex Camera di Ascoli-Piceno: € 28.329,82 5) Ex Camera di Fermo: € 10.000	-€ 220.971,16
	TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	€..... 898.277,49

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

La seconda componente stabile è costituita dai seguenti importi, comunque non rilevanti ai fini del rispetto del limite dei fondi del salario accessorio (risorse del fondo 2016):

- 1) importi “aggiuntivi” di cui all'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL del 21.5.2018 (€ 38.223,81);
- 2) importi “aggiuntivi” di cui all’art. 79 comma 1 lettere b), c), d) e 1-bis del CCNL del 16.11.2022 (€ 75.082,91).
- 3) importi “aggiuntivi” di cui all’art. 58 comma 1 del CCNL del 23.02.2026 (€ 7.096,15), al netto della decurtazione operata dall’art. 60 commi 2 e 5 del CCNL del 23/02/2026 (- € 15.228,32).

ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A CCNL 21.05.2018	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019</i> 1) Ex Camera di Ancona: € 6.240,00 (n. dipendenti 75) 2) Ex Camera di Pesaro-Urbino: € 4.825,60 (n. dipendenti 58) 3) Ex Camera di Macerata: € 4.409,60 (n. dipendenti 53) 4) Ex Camera di Ascoli-Piceno: € 2.329,60 (n. dipendenti 28) 5) Ex Camera di Fermo: € 1.414,40 (n. dipendenti 17)	€ 19.219,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B CCNL 21.05.2018	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a</i>	

	<i>decorrere dalla medesima data: l'importo complessivo inserito comprende il riallineamento PEO al 1.3.2018 nonché il differenziale IVC al 1.4.2018, in coerenza con parere ARAN prot. 11894 del 24.5.2018</i> <i>1) Ex Camera di Ancona: € 3.849,07</i> <i>2) Ex Camera di Pesaro-Urbino: € 5.255,18</i> <i>3) Ex Camera di Macerata: € 6.417,70</i> <i>4) Ex Camera di Ascoli-Piceno: € 2.670,06</i> <i>5) Ex Camera di Fermo: € 812,60</i>	€ 19.004,61
<i>Articolo 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022</i>	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018.</i>	€ 16.477,50
<i>Articolo 79 comma 1 lettera c) del CCNL 16.11.2022</i>	<i>c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.</i>	€ -
<i>Articolo 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022</i>	<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.</i>	€ 29.183,31
<i>Articolo 79 comma 1-bis del CCNL 16.11.2022</i>	<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui</i>	

	<i>all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (Dall'anno 2024 l'importo è stato parametrato a 13 mensilità).</i>	€ 38.592,45
<i>Articolo 58 comma 1 del CCNL 23.02.2026</i>	<i>1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.</i>	€ 7.096,15
<i>Articolo 60 commi 2 e 5 del CCNL 23.02.2026</i>	<i>2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. 5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.</i>	- € 15.228,32
	TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE CCNL	€ 114.344,907

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Per quanto riguarda la terza componente stabile, sono stati inseriti gli ulteriori incrementi stabili ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.5.2018, tenuto conto dei limiti complessivi del fondo riferito all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017:

ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C - CCNL 21.05.2018	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; € 84.269,81 (cessazioni al 31.12.2024) + € 1.302,85 (cessazioni anno 2025)</i>	€ 85.302,66
	TOTALE ALTRI INCREMENTI DI NATURA STABILE	€ 85.302,66
TOTALE RISORSE STABILI		€ 1.097.925,057

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse stabili sono integrate annualmente con risorse variabili aventi caratteristiche di incertezza, eventualità e di variabilità nel tempo le quali, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022, come integrato dall'art. 58 comma 2 del nuovo CCNL del 23/02/2026, prevede le seguenti voci di natura variabile, il cui inserimento nel fondo delle risorse decentrate è di competenza della Giunta camerale:

1. art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL del 21.05.2018: gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti: tali importi confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, come previsto dall'art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL 21.05.2018; per l'anno 2026 l'importo previsto dalle cessazioni riferite all'anno 2025;
2. art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL del 16.11.2022: importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa che ammonta ad € 55.702,10 di cui € 38.153,99, derivante dalla sommatoria degli importi inseriti nei fondi delle Camere disciolte (Ancona, Macerata e Pesaro), come certificati nel 2018, prima dell'accorpamento, dai rispettivi Collegi dei revisori

dei conti ed € 17.548,11 derivanti dal calcolo della medesima percentuale sul monte salari 1997 della estinta Camera di Commercio di Ascoli Piceno. La somma effettivamente impiegabile è, tuttavia, pari a € 42.205,02 importo che consente di raggiungere il limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017;

3. art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL del 16.11.2022: risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; riduzione del fondo dirigenza 2026 in base alla deliberazione di Giunta n. 22 del 4/03/2026 di € 200.000,00 con contestuale incremento da destinare per € 120.000,00 al fondo del personale non dirigente (con prioritaria finalizzazione al welfare integrativo e alle progressioni all'interno delle aree) e per € 80.000,00 alle elevate qualificazioni (retribuzione di posizione e di risultato), nel rispetto del limite al complessivo trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017: € 120.000,00;
4. art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL del 16.11.2022: eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; l'importo massimo che può alimentare il fondo dell'anno 2025 (differenza tra il budget destinato allo straordinario nell'anno 2025 e l'importo utilizzato nel medesimo anno) è pari a € 9.016,89;

Inoltre, l'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 prevede che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del fondo di cui al comma 2, lett. c) e quelle stanziare a bilancio di cui all'art. 17, comma 6 (destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. L'incremento di cui trattasi non è sottoposto al limite al trattamento accessorio. Gli enti destinano le risorse, ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo delle risorse decentrate e delle risorse per le posizioni organizzative /elevate qualificazioni). Dal calcolo effettuato tali importi massimi risultano pari a **€ 10.544,30 (fondo)**.

Infine, l'art. 58 comma 2 del nuovo CCNL del 23.02.2026 stabilisce che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1 (€ 9.016,89); tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

In particolare, nell'anno 2026 le somme inserite nel fondo come incrementi di natura variabile, nel loro ammontare complessivo di **€ 192.019,27**, sono le seguenti:

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D CCNL 21.05.2018	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2023, non corrisposte in tale anno); cessazioni 2025 € 774,64</i>	€ 774,64
Articolo 79 comma 2 lettera b) CCNL 16.11.2022	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; (importo inserito con deliberazione di Giunta n. 45 del 21/04/2026)</i>	€ 42.205,02
Articolo 79 comma 2 lettera c) CCNL 16.11.2022	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; Deliberazione di Giunta n. 22 del 4/03/2026: riduzione del fondo dirigenza 2026 di € 200.000,00 con contestuale incremento da destinare per € 120.000,00 al fondo del personale non dirigente (con</i>	

	<i>prioritaria finalizzazione al welfare integrativo e alle progressioni all'interno delle aree) e per € 80.000,00 alle elevate qualificazioni (retribuzione di posizione e di risultato), nel rispetto del limite al complessivo trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da intendersi come comprensivo della somma delle risorse destinate alle seguenti componenti: personale del comparto, titolari di elevate qualificazioni, personale dirigenziale e lavoro straordinario;</i>	€ 120.000,00
Articolo 79 comma 2 lettera d) CCNL 16.11.2022	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; (differenza tra il budget destinato allo straordinario nell'anno 2025 e l'importo utilizzato nel medesimo anno)</i>	€ 9.016,89
Articolo 79 comma 3 CCNL 16.11.2022	<i>3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del</i>	

	<i>presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	€ 10.544,30
Articolo 58 comma 2 CCNL 23.02.2026	<i>2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.</i>	€ 9.478.42
Articolo 59 comma 1 ultimo periodo CCNL 23.02.2026	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	€ /
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 192.019,27

Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo

L'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 (Riforma del pubblico impiego), modificando il D. Lgs. 165/2001, ha introdotto una disciplina transitoria (comma 1) in materia di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo che, fino a quando la contrattazione collettiva non opererà la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori, anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non

dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001), dal 1° gennaio 2017 non potrà superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Al contempo, a fronte del rigoroso limite individuato per i fondi del salario accessorio, sempre dal 1° gennaio 2017 è stato soppresso l'obbligo di riduzione (automatica) del fondo in conseguenza delle diminuzioni del personale: viene, infatti, contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 236, della L. 208/2015.

Da ultimo, l'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022 ha confermato che *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."*

Per l'anno 2026 non vi sono decurtazioni al fondo delle risorse decentrate operate ex lege, salvo quella prevista dall'art. 60 del nuovo CCNL del 23/02/2026, sottoscritto il 23/02/2026 (€ 15.228,32), il quale prevede il parziale conglobamento (30%), nello stipendio tabellare, dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, con conseguente riduzione della parte stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in conformità all'orientamento applicativo ARAN del 27/03/2026.

TOTALE GENERALE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2026	€ 1.289.944,32
Risorse destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) comprese quelle di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, nonché quelle di cui all'art. 58 comma 2 del CCNL 2022-2024 di competenza dell'anno 2026	€ 304.803,49
FONDO SALARIO ACCESSORIO 2026 + Risorse destinate agli incarichi di EQ anno 2026	€ 1.594.747,81

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.097.925,05
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 192.019,27
Riduzioni del fondo 2026	-€ /
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.289.944,32

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è prevista alcuna risorsa temporaneamente allocata all'esterno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Indennità di comparto , di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004 e indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, indennità di cui art. 70-septies – ex III e IV q. f. (importo stimato)	€ 50.000,00

Somme già utilizzate negli anni precedenti per progressioni orizzontali storiche, al netto dei risparmi derivanti da cessazioni di personale dell'anno 2025 che ha beneficiato di progressioni economiche (importo stimato): - risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022; - risorse necessarie per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato in cat. B e D a cui si accedeva rispettivamente da B3e D3 (art. 79 comma 1-bis).	€ 552.000,00
Altri istituti non compresi tra i precedenti (<i>compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 - risorse aggiuntive derivanti dagli incassi relativi alle operazioni di assegnazione nei concorsi a premio e ai servizi di metrologia legale, con le modalità e le misure previste dal regolamento approvato dalla Giunta camerale n. ... del .././...</i>).	€ 0
Totale	€ 602.000,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In attuazione dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate di cui all'art. 3 del CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) 2023 – 2025, sottoscritto il 19/12/2023 nonchè di quanto stabilito all'art. 3 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2026 – 2028:

Descrizione	Importo
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale	€ 513.944,32
Indennità condizioni di lavoro , di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018 nonché dell'art. 59 comma 2 lettera c del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 2.500,00

Indennità di turno, indennità di reperibilità , nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 21.05.2018 - art. 59 comma 2 lettera d del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 1.500,00
Compensi per specifiche responsabilità , secondo le discipline previste dall'art.84 del CCNL del 16.11.2022 nonché dell'art. 59 comma 2 lettera e) del CCNL 23.02.2026. - determinazione del Segretario Generale n. 94 del 23/12/2025 avente ad oggetto "Specifiche responsabilità con scadenza il 31 dicembre 2025: proroga al 31 marzo 2026"; - determinazione del Segretario Generale n. 37 del 25/03/2026 avente ad oggetto "Specifiche responsabilità: assegnazione al personale per il periodo 1° aprile 2026 - 31 marzo 2029".	€ 70.000,00
Differenziali stipendiali anno 2026 finanziati con risorse stabili ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera j) del CCNL 23.02.2026	€ 33.000,00
Risorse destinate all'attuazione dei piani di welfare integrativo anno 2026 ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera k) del CCNL 23.02.2026	€ 67.000,00
Totale	€ 687.944,32

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Descrizione	Importo
Ulteriori risorse non spese nell'anno 2026 (da rinviare all'anno 2027)	€ 0
Totale	€ 0

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 602.000,00

Totale Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 687.944,32
Totale Sezione III - Destinazioni ancora da regolare	€ 0
TOTALE POSTE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 1.289.944,32

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non è prevista alcuna risorsa temporaneamente allocata all'esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili, aventi natura di certezza, stabilità e continuità, determinate in conformità dell'art. 79 commi 1, 1-bis CCNL del comparto delle funzioni locali del 16.11.2022 nonché dell'art. 58 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026, ammontano a € **1.097.925,05** e sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi natura certa e continuativa.

Le risorse già allocate a remunerare i diversi istituti contrattuali aventi natura certa e continuativa ammontano a complessivi € **639.000,00** come illustrato in dettaglio:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto , di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004 e indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, indennità di cui art. 70-septies – ex III e IV q. f. (importo stimato)	€ 50.000,00
Differenziali stipendiali anno 2025 finanziati con risorse stabili ai sensi dell'art. 80 comma 2 lettera del CCNL 16.11.2022	€ 33.000,00

Somme già utilizzate negli anni precedenti per progressioni orizzontali storiche, al netto dei risparmi derivanti da cessazioni di personale dell'anno 2025 che ha beneficiato di progressioni economiche (importo stimato): - risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022; - risorse necessarie per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato in cat. B e D a cui si accedeva rispettivamente da B3e D3 (art. 79 comma 1-bis).	€ 552.000,00
Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018 nonché dell'art. 59 comma 2 lettera c del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 2.500,00
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 21.05.2018 - art. 59 comma 2 lettera d del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 1.500.00
Altri istituti non compresi tra i precedenti (<i>compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 - risorse aggiuntive derivanti dagli incassi relativi alle operazioni di assegnazione nei concorsi a premio e ai servizi di metrologia legale, con le modalità e le misure previste dal regolamento approvato dalla Giunta camerale n. ... del .././...</i>).	€ 0
Totale	€ 639.000,00

Pertanto, le destinazioni di utilizzo del Fondo, aventi natura certa e continuativa sono coperte e finanziate da risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La misurazione e la valutazione della performance è effettuata sulla base della metodologia formalmente adottata nell'ambito del sistema permanente di valutazione dell'Ente, adottato con delibera di Giunta n. 86/G.C. del 03/05/2019 ed aggiornato con delibera n.13/G.C. del 24/02/2020, con delibera n.13/G.C. del

29/01/2021, con delibera n. 08/G.C. del 31/01/2022, con delibera n. 21/G.C. del 30/01/2023 e, da ultimo, con delibera della Giunta camerale del 27/05/2024.

Questo Ente promuove il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguano le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo i principi stabiliti dal titolo II (*misurazione, valutazione e trasparenza della performance*) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente misura e valuta la performance dei singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.

A tal fine, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001, destina, al trattamento economico accessorio collegato alla performance organizzativa ed individuale, una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

I compensi accessori correlati alla performance organizzativa ed individuale sono finalizzati a promuovere gli effettivi incrementi della produttività degli uffici dell'Ente, della capacità innovativa della prestazione lavorativa e l'elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti, così come trasfusi negli obiettivi annuali dell'Ente e negli indicatori di accrescimento delle attività e dei risultati agli stessi correlati, che devono essere finalizzati al miglioramento dei servizi ed all'utilità di ritorno che giustifica l'erogazione di benefici economici a titolo di premialità.

Ai fini della valutazione finale del singolo individuo, ad ogni ambito sono assegnati dei pesi per la determinazione del punteggio complessivo, come media pesata della performance ottenuta in ciascun ambito.

Per la ripartizione dei pesi relativi ai vari ambiti di valutazione, si rimanda a quanto previsto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 aggiornato con il D.Lgs. n. 74/2017 e Linee guida Unioncamere novembre 2018), adottato con delibera di Giunta n. 86/G.C. del 03/05/2019 ed aggiornato con delibera n.13/G.C. del 24/02/2020, con delibera n.13/G.C. del 29/01/2021, con delibera n. 08/G.C. del 31/01/2022, con delibera n. 21/G.C. del 30/01/2023 e, da ultimo, con delibera della Giunta camerale del 27/05/2024.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (inclusa la valutazione dei dirigenti) ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso nella quale vengono messi in luce gli aspetti positivi e

negativi al fine evidenziarne le criticità e i punti di forza e presentare proposte di miglioramento, in coerenza con il ruolo attribuito dalla normativa all'OIV.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (differenziali stipendiali).

In attuazione dell'art. 7 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2026 – 2028, sottoscritta il 7/7/2026, avente ad oggetto “**Definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 del CCNL 23/02/2026 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f), g ed h); definizione anni senza progressioni economiche per poter ricevere eventuale differenziale stipendiale; definizione numero di “differenziali stipendiali” attribuibili per ciascuna Area**” nonché dell'art. 14, comma 2 lettere a), b), d), e), f ed h) del CCNL 23/02/2026) ed in conformità all'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 in base al quale “*1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche*”, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione ai seguenti criteri:

- 1) criterio “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite”: 65%
- 2) criterio “esperienza professionale”: 35% così articolato:
 - 15% riferito alla valutazione dei dirigenti competenti;
 - 20% riferito alla permanenza nella posizione economica ricoperta, con attribuzione del seguente punteggio:
 - 5 punti per 3 anni di permanenza;
 - 10 punti per 4 anni di permanenza;
 - 15 punti per 5 anni di permanenza;
 - 20 punti per permanenza almeno da 6 anni.

Al fine di remunerare l'accrescimento del grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali”, i quali sono attribuiti mediante procedura selettiva, attivabile

annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.

Il grado di selettività è esplicitato nel seguente modo: possono essere effettuate progressioni economiche all'interno delle aree fino ad una quota di personale non superiore al 50% dei potenziali beneficiari.

In tal senso si sono espressi, in modo univoco, i soggetti istituzionalmente competenti, nei seguenti termini:

- Ragioneria generale dello Stato, con Circolare n. 15/2019 il cui allegato 1, la quale, nel fornire le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale, nell'ambito della sezione PEO – Progressioni Economiche Orizzontali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione, conferma l'indicazione che *“riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura*”.
- ARAN, con orientamento applicativo *CFL n. 220 del 04/08/2023*, il quale conferma che il principio della cd. “quota limitata” nell'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall'art. 23 del D.Lgs 150/2009, è tutt'ora vigente e non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente. Peraltro, anche il vigente art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 afferma che tale progressione deve essere selettiva, ribadendo la validità del suddetto principio per il quale possono accedere al beneficio economico non più della metà degli aventi diritto.
- Dipartimento della Funzione Pubblica, da ultimo con il parere n. 1140 dell'8/01/2025, in base al quale il principio della quota limitata alle progressioni economiche non ammette alcuna deroga.
- Giurisprudenza contabile, di merito e di legittimità (cfr. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 288/2020; Corte di Cassazione sezione civile, ordinanza n. 27932 del 7/12/2020; Tribunale di Teramo, sentenza del 22/02/2023).

Infine, il Segretario Generale, con propria determinazione, provvederà all'adozione delle graduatorie finali nonché all'attribuzione delle PEO ai dipendenti individuati in esito alla selezione, con decorrenza 01.01.2026.

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2025	2026
-------------	------	------

Risorse stabili

<i>TOTALE RISORSE STABILI</i>	€ 1.105.024,37	€ 1.097.902,05
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse variabili soggette al limite

<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	€ 44.012,50	€ 162.979,66
--	-------------	--------------

Risorse variabili NON soggette al limite

<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	€ 22.990,34	€ 29.039,61
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 67.002,84	€ 192.019,27
<i>Decurtazioni del fondo</i>	- € 0	- € 0
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 1.172.027,21	€ 1.289.944,32

Risorse destinate alle posizioni organizzative a carico del bilancio	€ 223.130,83	€ 304.803,49
---	--------------	--------------

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Nel Preventivo economico per l'esercizio 2026, da ultimo aggiornato (deliberazione di Giunta n. 72 del 6/7/2026 ed in corso di approvazione da parte del Consiglio camerale il 28/7 p.v.), sono stati previsti appositi stanziamenti per un totale di **€ 1.322.000** così suddivisi:

- **€ 552.000** all'interno della voce retribuzione ordinaria (CE 321000), per l'importo delle progressioni economiche orizzontali già acquisite negli anni precedenti;
- **€ 770.000** per la corresponsione della retribuzione accessoria (CE 321006).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo dell'anno 2026 risulta rispettato come ben evidenziato nel prospetto sopra riportato.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE 2016 PER L'ANNO 2026					
VOCE	DIRIGENTI	PERSONALE NON DIRIGENTE	ELEVATE QUALIFICA ZIONI	FONDO STRAORDI NARIO	TOTALE
TOTALE RISORSE FONDO TABELLA 15 CONTO ANNUALE (a)	€ 497.266,17	€ 1.289.944,32	€ 304.803,49	€ 123.848,00	€ 2.215.861,98
TOTALE VOCI NON RILEVANTI ai fini della verifica del limite 2016 (b)	€ 42.323,24	€ 162.445,17	€ -	€ -	€ 204.768,41
TOTALE RISORSE SOGGETTE alla verifica del limite 2016 (a-b)	€ 454.942,93	€ 1.127.499,15	€ 304.803,49	€ 123.848,00	€ 2.011.093,57
LIMITE 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017	€ 710.370,02	€ 1.050.414,86	€ 220.971,16	€ 123.848,00	€ 2.105.604,04

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le diverse voci di destinazione del fondo, illustrate nel prospetto sotto riportato, pari a € **1.289.944,32** trovano integrale copertura (come risulta dall'aggiornamento del preventivo economico per l'esercizio 2026) nelle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione mediante i seguenti appositi stanziamenti:

- € **550.000** all'interno della voce retribuzione ordinaria (CE 321000), per l'importo delle progressioni economiche orizzontali già acquisite negli anni precedenti;
- € **770.000** per la corresponsione della retribuzione accessoria (CE 321006).

Descrizione	Importo
Indennità di comparto , di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004 e indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, indennità di cui art. 70-septies – ex III e IV q. f. (importo stimato)	€ 50.000,00
Somme già utilizzate negli anni precedenti per progressioni orizzontali storiche , al netto dei risparmi derivanti da cessazioni di personale	

dell'anno 2025 che ha beneficiato di progressioni economiche (importo stimato): - risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022; - risorse necessarie per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato in cat. B e D a cui si accedeva rispettivamente da B3e D3 (art. 79 comma 1-bis).	€ 552.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale	€ 513.944,32
Indennità condizioni di lavoro , di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018 nonché dell'art. 59 comma 2 lettera c del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 2.500,00
Indennità di turno, indennità di reperibilità , nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 21.05.2018 - art. 59 comma 2 lettera d del CCNL 23.02.2026 (importo stimato)	€ 1.500,00
Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline previste dall'art.84 del CCNL del 16.11.2022 nonché dell'art. 59 comma 2 lettera e) del CCNL 23.02.2026. - determinazione del Segretario Generale n. 94 del 23/12/2025 avente ad oggetto "Specifiche responsabilità con scadenza il 31 dicembre 2025: proroga al 31 marzo 2026"; - determinazione del Segretario Generale n. 37 del 25/03/2026 avente ad oggetto "Specifiche responsabilità: assegnazione al personale per il periodo 1° aprile 2026 - 31 marzo 2029".	€ 70.000,00
Differenziali stipendiali anno 2026 finanziati con risorse stabili ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera j) del CCNL 23.02.2026	€ 33.000,00
- Risorse destinate all'attuazione dei piani di welfare integrativo anno 2026 ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera k) del CCNL 23.02.2026	€ 67.000,00

Altri istituti non compresi tra i precedenti (<i>compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 - risorse aggiuntive derivanti dagli incassi relativi alle operazioni di assegnazione nei concorsi a premio e ai servizi di metrologia legale, con le modalità e le misure previste dal regolamento approvato dalla Giunta camerale n. ... del .././...</i>).	€ 0
Totale	€ 1.289.944,32

Ancona, 14 luglio 2026

Elevata Qualificazione

Servizi economico-finanziari e Partecipazioni societarie

Dott. Gianluca Gambella

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

Dott. ssa Deborah Giraldi